

STATUTO SOCIALE

COMITATO A SOSTEGNO SPERIMENTAZIONE CLINICA - ONLUS



ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE


È costituito ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice Civile e del decreto legislativo 460/1997 un comitato, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, dal nome "Comitato a Sostegno Sperimentazione Clinica – Onlus" d'ora in avanti definito Comitato, con sede in Vicolo Spalato 3/c, Interno 6, 35030, Selvazzano Dentro (PD).

ART. 2 – SCOPI

Il Comitato non ha scopo di lucro, si basa su criteri di democrazia interna, esclude qualsiasi forma di discriminazione sociale ed economica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Esso è impegnato a promuovere la sperimentazione clinica controllata, in una o più fasi, della terapia OTI – Ossigeno Terapia Iperbarica in ambito neurologico sulla base di protocolli clinici americani e loro eventuali evoluzioni scientifiche. A tali fini il Comitato si propone la sensibilizzazione della pubblica opinione per la raccolta di fondi, tramite le modalità più adatte.


Fermo restando il fine prioritario identificabile nella raccolta fondi, se ottenuti positivi riscontri scientifici sull'efficacia della terapia, il Comitato mira a supportare tutte le attività necessarie all'introduzione, diffusione e miglioramento del trattamento terapeutico nell'ambito del sistema sanitario, con preferenza a quello pubblico. Il comitato si prefigge anche di attivare tutte le iniziative necessarie al fine di incrementare la qualità dei trattamenti e delle strutture per la pratica della FKT – Fisiokinesiterapia associata alla somministrazione OTI. Il Comitato si propone anche di sviluppare e approfondire tematiche inerenti gli argomenti di interesse sociale, tramite l'organizzazione di incontri, seminari, momenti di approfondimento, campagne di stampa e sensibilizzazione. In ogni caso il Comitato, in ottemperanza alla lettera c) del primo comma, articolo 10, del D.Lgs. 460/97 ("divieto di svolgere attività

lc





	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sul rendiconto annuale dell'esercizio finanziario concluso e sul bilancio preventivo dell'anno in corso; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera su qualsiasi altro argomento di sua competenza posto all'ordine del giorno; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • conferisce, a mezzo del voto, le cariche sociali. 	
	L'Assemblea straordinaria:	
	<ul style="list-style-type: none"> • viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando almeno un quinto degli iscritti ne faccia motivata richiesta scritta. In tal caso l'assemblea deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • è valida se ad essa partecipano almeno due terzi degli iscritti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • può apportare modifiche allo Statuto e al Regolamento; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione del Comitato e su qualsiasi altra materia di sua competenza. 	
	Hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali del Comitato tutti gli iscritti maggiorenni.	
	Nelle assemblee è ammesso il voto per delega: ogni rappresentante non può avere più di una delega, da conferire per iscritto. La convocazione è fatta a cura del Presidente o di chi ne fa le veci mediante avviso affisso nella bacheca sociale almeno otto giorni prima della data della riunione che specifichi la data, l'ordine del giorno, il luogo e l'ora sia della prima che della seconda convocazione. Medesimo avviso può inoltre essere inviato tramite posta, e-mail, fax su decisione del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.	15
	ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo:	
	<ul style="list-style-type: none"> • si compone di un numero di membri compreso fra tre e cinque, eletti dall'assemblea 	
	<i>pagina 4</i>	

	degli iscritti;	
	• dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili;	
	• redige i programmi dell'attività sociale previsti dallo statuto;	
	• attua le deliberazioni dell'assemblea;	
	• elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed eventualmente	
	il Tesoriere; attribuisce altri incarichi che si rendano necessari per lo svolgimento	
	delle attività sociali. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate	
	nella stessa persona;	
	• si riunisce, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi	
	componenti, almeno quattro volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo	
	ritenga necessario; le riunioni del Consiglio sono valide se vi partecipa almeno la	
	metà più uno dei suoi membri;	
	• delibera a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente;	
	• amministra i beni del Comitato e delibera le spese di ordinaria amministrazione;	
	• redige ogni anno una relazione sull'attività svolta e sulle iniziative da attivare l'anno	
	successivo e stabilisce la quota sociale;	
	• formula il Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	• si avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non	
	iscritti del Comitato.	
	Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora con il Presidente	
	per il disbrigo degli affari. Il Tesoriere, se nominato, cura la tenuta dei libri contabili e dei	
	registri del Comitato, nonché la riscossione delle quote e l'amministrazione dei fondi	
	disponibili secondo le norme del Regolamento.	
	ART. 12 - PRESIDENTE	
	Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato; presiede il Consiglio Direttivo; vigila	
	<i>pagina 5</i>	



Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature and several initials.

